

Editoriale

«Il matrimonio degli altri» titolava alcuni anni orsono una rivista d'Oltralpe la rassegna della normativa che reggeva il matrimonio in altre Chiese, comunità ecclesiali e religioni.

A *Quaderni* è parsa una pretesa eccessiva la volontà di descrivere anche solo la normativa giuridica del matrimonio degli Ortodossi. Lo impedivano le scarse energie a disposizione a fronte di un'impresa formidabile, ma soprattutto il rispetto per un mondo che può essere realmente compreso solo da coloro che ne condividono la vita e sanno cogliere le sfumature e le variazioni che non sono mai accidentali.

Per queste ragioni si è optato per una lettura del matrimonio ortodosso filtrato dalla necessità pastorale che urge la Chiesa cattolica ad ammettere alle nozze nel suo seno chi le si presenta intendendo contrarre matrimonio con un fedele che appartiene ad una Chiesa orientale non cattolica: «Il giudice ecclesiastico [...] può giudicare solo le cause di nullità matrimoniali di non cattolici, siano essi battezzati o non battezzati, nelle quali è necessario che sia provato davanti alla Chiesa cattolica lo stato libero di almeno una delle parti» (art. 3 § 2 istruzione *Dignitas connubii*).

Il giudice ecclesiastico, poi, nel caso di Ortodossi, è tenuto a giudicare della nullità del matrimonio applicando non già il diritto canonico, latino o orientale, bensì il diritto proprio delle Chiese orientali non cattoliche, finché non contrario al diritto divino, sia naturale sia positivo.

È pertanto una necessità pastorale e professionale per il giudice ecclesiastico conoscere il diritto proprio delle Chiese orientali non cattoliche, una *dura necessitas* che impone di gettare uno sguardo su quella normativa.

Il primo contributo (*Lorusso*) intende indicare al giudice ecclesiastico alcuni parametri da applicare nel reperimento del diritto ortodosso, in base al quale giudicare, ove richiesto, i matrimoni misti tra ortodossi e cattolici e i matrimoni tra ortodossi.

Il secondo contributo (*Montini*) considera la normativa ortodossa sui matrimoni civili attentati da fedeli di Chiese orientali cattoliche, sotto la prospettiva del procedimento (amministrativo o giudiziale) da applicare nel caso. Emerge da una recente risposta della Segnatura Apostolica una pratica equiparazione di procedimenti tra cattolici e ortodossi.

Il terzo contributo (*Bianchi*) commenta una recente dichiarazione del medesimo Supremo Tribunale sul valore da attribuire a attestazioni di stato libero emanate da alcune autorità di una Chiesa orientale non cattolica.

La seconda parte del fascicolo si apre come di consueto con il commento ad un canone (*Recchi*). Viene presentato il canone sul contenuto essenziale del consiglio evangelico della castità. È posta in rilievo la ricchezza dell'intreccio tra la dimensione teologale e canonica del prescritto, che funge da guida per ulteriori necessarie determinazioni secondo il patrimonio carismatico di ciascun istituto di vita consacrata.

Con la rubrica «Documentazione» si intende far conoscere disposizioni normative canoniche promulgate per territori fuori dall'Italia, contribuendo in tal modo anche a quella recezione (di conoscenza, prima che di normativa), che è elemento caratteristico della cattolicità. In questo caso è presentato un recente decreto della Conferenza Episcopale Austriaca sulla predicazione dei laici (*Perlasca*).

Alla rimozione dei parroci – tema sempre di grande interesse sia per la frequenza statistica sia, molto di più, per la sua significazione costituzionale – è dedicato un contributo (*Barolo*), che affronta una problematica specifica, poco trattata nei manuali tradizionali: la rimozione di un parroco non più in grado di presentare rinuncia e di partecipare alla procedura di rimozione in quanto «infirmæ mentis» o «minus firmæ mentis», ossia colpito psichicamente in forme più o meno gravi. L'A., pur non intendendo dare una soluzione definitiva, propone, anche sulla scorta di una fattispecie concreta, alcune riflessioni che possono favorire una definitiva prassi condivisa.

Si aggiunge un contributo sul passaggio da un istituto religioso all'altro (*Rava*): la normativa codiciale, vista anche nella sua collocazione storica, è manifestazione di un equilibrio tra ricerca mai conclusa di un'adesione sempre più fedele alla vocazione divina e cautele di fronte ad un vagabondaggio spirituale e personale mai pago.

Segue l'indicazione di un sito di interesse canonistico, quello curato dalla Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra (*Montini*).

Trova quindi posto l'aggiornamento sui documenti recenti della Sede Apostolica, pubblicati o promulgati nell'anno 2007 (*Brugnotto*).

L'ultima parte del fascicolo riporta una relazione del III anno del *Corso residenziale di diritto canonico applicato*.